



Alle autorità cantonali del registro di commercio

Berna, 12 ottobre 2007

Direttiva concernente l'iscrizione nel registro di commercio di servizi pubblici di controllo delle finanze

- 1 Conformemente all'art. 730 cpv. 3 CO¹, i servizi pubblici di controllo delle finanze possono essere nominati quale *ufficio di revisione* se soddisfano ai requisiti del Codice delle obbligazioni. Secondo l'art. 6 cpv. 2 LSR² sono abilitati a fungere da impresa di revisione se adempiono i rispettivi requisiti. *L'iscrizione nel registro di commercio* è una delle condizioni per l'abilitazione di imprese di revisione (cfr. art. 2 lett. b LSR).
- 2 Servizi pubblici di controllo delle finanze possono essere iscritti nel registro di commercio come *istituti di diritto pubblico* ai sensi dell'ordinanza sul registro di commercio, sempre che si tratti di istituzioni del *diritto pubblico* federali, cantonali e comunali che godono di *autonomia organizzativa*, a prescindere dal fatto che siano dotati di *personalità giuridica* o no (art. 10 cpv. 1 lett. k ORC rispettivamente art. 2 lett. a cifra. 13 D ORC³ in relazione con art. 2 lett. d. LFus).
- 3 Per l'iscrizione nel registro di commercio di servizi pubblici di controllo delle finanze occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
 - rinvio alle basi giuridiche determinanti del controllo delle finanze e se del caso alle decisioni riguardo la sua costituzione;
 - le decisioni o i verbali della seduta sull'elezione dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione e delle persone autorizzate a rappresentare (e se del caso sulla designazione dell'ufficio di revisione);
 - ulteriori documenti giustificativi che appaiono necessari alla luce delle circostanze (come eventuali statuti).
- 4 L'iscrizione di un servizio pubblico di controllo delle finanze deve essere formulata nella maniera seguente:

Controllo di finanze del cantone [...], in [...], istituto di diritto pubblico, CH-020.1.234.567-8; indirizzo: [...]; basi giuridiche: [secondo l'art. ... costituzione cantonale/legge/decreto/ordinanza]; data della costituzione: [se nota]; data dello statuto: [se esistono statuti]; scopo: controllo di finanze e fornire prestazioni nel campo della revisione; persone iscritte: [cognome, nome, luogo d'origine, domicilio, funzione, se del caso il tipo di rappresentanza]; ufficio di revisione: [...] [se esiste un ufficio di revisione].

¹ Secondo la versione del 16.12.2005, in vigore a partire dal 1.1.2008.

² Legge sulla sorveglianza dei revisori; SR 221.302 in vigore dal 1.9.2007.

³ Disegno riguardo la nuova ORC; presumibilmente in vigore a partire dal 1.1.2008.

- 5 Società, fondazioni e altri enti giuridici possono richiedere l'iscrizione di un servizio pubblico di controllo delle finanze quale ufficio di revisione sempre che questo adempisca i rispettivi requisiti.
- 6 L'ufficio del registro di commercio verifica l'abilitazione del controllo delle finanze come impresa di revisione consultando il registro dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (cfr. art. 727b cpv. 2 e 727c in relazione con art. 730 cpv. 3 CO⁴; <http://register.revisionsaufsichtsbehoerde.ch/search.aspx?lg=it>).
- 7 Il controllo delle finanze non può essere iscritto quale ufficio di revisione se esistono circostanze che fanno presumere un rapporto di dipendenza (cfr. art. 728 e 729 in relazione con art. 730 cpv. 3 CO⁵)
- 8 *L'iscrizione* di un controllo delle finanze come *ufficio di revisione* deve essere formulata nella maniera seguente:

Ospedale regionale Sottoceneri SA, in [...],CH-020.9.876.543-2;l'esercizio di un ospedale, [...];Persone iscritte: controllo delle finanze[...], in [...], ufficio di revisione.

- 9 Servizi pubblici di controllo delle finanze non possono fungere come ufficio di revisione di società con azioni quotate in borsa (art. 6 cpv. 2 LSR in relazione con art. 727b cpv. 1 CO⁶). Per le autorità del registro di commercio non è pertanto possibile di determinare in ogni caso se si tratta di una società quotata in borsa ai sensi dell'art. 727 cpv. 1 cifra 1 CO⁷. La messa in opera della corrispondente disposizione incombe dunque non alle autorità del registro di commercio ma all'autorità federale di sorveglianza dei revisori.
- 10 I collaboratori di controlli delle finanze possono essere ugualmente iscritti quale ufficio di revisione secondo l'art. 730 cpv. 3 CO⁸, sempre che siano (personalmente) abilitati dall'autorità di sorveglianza dei revisori e non esistano circostanze che fanno presumere un rapporto di dipendenza. *L'iscrizione* deve essere formulata nella maniera seguente:

Ospedale regionale Sottoceneri SA, in [...],CH-020.9.876.543-2;l'esercizio di un ospedale, [...]; Persone iscritte: controllo delle finanze[...], in [...], ripresentata da [Pietro Bianco], ufficio di revisione.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Il direttore

Dott. H. Kläy, avvocato

⁴ Secondo la versione del 16.12.2005, in vigore a partire dal 1.1.2008.

⁵ Secondo la versione del 16.12.2005, in vigore a partire dal 1.1.2008.

⁶ Secondo la versione del 16.12.2005, in vigore a partire dal 1.1.2008.

⁷ Secondo la versione del 16.12.2005, in vigore a partire dal 1.1.2008.

⁸ Secondo la versione del 16.12.2005, in vigore a partire dal 1.1.2008.